

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1498

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLUSCONI, NAN, PISANU, REBUFFA, BIONDI, COLLETTI, CALDERISI, FRATTINI, SERRA, FRAU, TARADASH, PARENTI, MAIOLO, CONTE, VITO, ACIERNO, AMATO, PIVA, VIALE, TABORELLI, LAVAGNINI, FRATTA PASINI, BERTUCCI, DIVELLA, LORUSSO, DI LUCA, STRADELLA, MAMMOLA, MATACENA, RADICE, LIOTTA, COLLAVINI, BURANI PROCACCINI, BECCHETTI, SCALTRITTI, GASTALDI, PAROLI, PAGLIUCA, BERGAMO, DONATO BRUNO, GAGLIARDI, ALESSANDRO RUBINO, SCAJOLA, CICU, VINCENZO BIANCHI, MARZANO, SANTORI, GIANNATTASIO, DEODATO, RIVOLTA, COSENTINO, MASIERO, MISURACA, TORTOLI, PALMIZIO, SAVARESE, TARDITI, BONAIUTI, GUIDI, POSSA, DELL'UTRI, VALDUCCI

Istituzione di una Assemblea costituente
per la revisione della Costituzione

Presentata il 13 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La revisione della Costituzione repubblicana appare ormai un'esigenza improcrastinabile. Le lacune e le deficienze del nostro sistema non sono da attribuirsi né a presunti « tradimenti » della Costituzione, né a modifiche legislative successive al 1948, bensì alle norme stesse della Costituzione, che a quasi cinquant'anni dalla loro formulazione mostrano tutti i loro limiti derivanti

dal legame con un contesto storico che oggi risulta radicalmente mutato.

Una revisione della Costituzione non può essere realizzata in maniera compiuta attraverso le normali procedure parlamentari. E questo non certo perché il Parlamento abbia perso di efficienza operativa o di legittimità: al contrario, l'attività parlamentare si è negli ultimi tempi notevolmente intensificata e arricchita, mentre i

dati sulla partecipazione elettorale e sull'interesse per i programmi televisivi di argomento politico-parlamentare dimostrano che non c'è una crisi specifica dell'istituto parlamentare.

L'inadeguatezza della via parlamentare deriva dalla natura dei problemi che stiamo affrontando, una natura « strutturale »: i nodi da sciogliere non riguardano gli istituti della nostra vita politico-istituzionale, ma l'orizzonte stesso in cui tale vita si svolge. O il popolo, dunque, viene coinvolto direttamente, come cinquant'anni fa, nella costruzione dei nuovi fondamenti della vita pubblica, oppure qualsiasi processo che miri ad un profondo rinnovamento politico-istituzionale sarà viziato nel suo fondamento di legittimità e credibilità.

Di qui l'esigenza, da più parti avvertita, di convocare un'Assemblea eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, che riscriva la Costituzione al fine di adeguarne il testo lungo una duplice direzione: in primo luogo appare infatti necessario armonizzare la nostra legge fondamentale con i principi sanciti dal trattato di Maastricht sull'Unione europea; nel contempo non è possibile rinviare ulteriormente una approfondita revisione dell'ordinamento della Repubblica, il cui disegno attuale, contenuto nella parte seconda della Costituzione, risulta ormai irrimediabilmente invecchiato.

L'Assemblea che proponiamo di istituire ha carattere eccezionale, ciò che spiega la sua durata limitata ad un anno e

la previsione della necessaria conclusione dei suoi lavori allo spirare di detto termine.

Il sistema elettorale scelto è quello attualmente vigente per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, vale a dire un sistema proporzionale già ben definito ed immediatamente utilizzabile, che consente la più ampia rappresentanza delle diverse tendenze politiche e culturali presenti nella nostra società.

Riteniamo opportuno che dell'Assemblea siano chiamati a far parte, di diritto, i senatori a vita: la nuova Costituzione non nasce, infatti, da un evento traumatico e di azzeramento delle istituzioni come fu nel 1946-48, bensì da una crisi democratica che pone esigenze di radicale rinnovamento istituzionale, ciò che rende possibile ed anzi necessario garantire una continuità formale, una sorta di « passaggio delle consegne » tra la prima e la seconda Repubblica.

Il ruolo dell'Assemblea si esaurirà con l'approvazione, a maggioranza assoluta ed a scrutinio palese, di un testo di revisione costituzionale che sarà successivamente sottoposto ad un *referendum* popolare. Tale *referendum* potrà avvenire in forma alternativa su due testi qualora, entro dieci giorni dalla votazione conclusiva dei lavori dell'Assemblea, almeno un quarto dei componenti, che non abbiano votato la riforma approvata dalla maggioranza, presentino una proposta di minoranza redatta in articoli da sottoporre al giudizio popolare assieme alla prima.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. È istituita un'Assemblea costituente, di seguito denominata « Assemblea », con il compito di adeguare la Costituzione della Repubblica italiana ai principi del trattato sull'Unione europea e di procedere alla revisione della parte seconda della Costituzione.

ART. 2.

1. L'Assemblea è composta da novanta membri elettivi e dai senatori a vita.

2. I membri elettivi dell'Assemblea sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

3. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati.

ART. 3.

1. Le elezioni per l'Assemblea sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Le elezioni hanno luogo entro sessanta giorni dalla data di indizione.

2. L'Assemblea tiene la sua prima seduta entro venti giorni dalla data delle elezioni.

ART. 4.

1. Le circoscrizioni elettorali ed i relativi capoluoghi sono stabiliti come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sicilia, Sardegna.

2. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea.

3. La determinazione dei seggi da assegnare alle singole circoscrizioni è effettuata in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. Nel calcolo dei seggi si tiene conto dei quozienti interi e dei più alti resti.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti avviene in ragione proporzionale.

5. Il programma di riforma costituzionale di ciascuna lista viene depositato presso il Ministero dell'interno contestualmente al contrassegno della lista medesima.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

ART. 5.

1. La carica di membro dell'Assemblea è incompatibile con quelle di Ministro e di Sottosegretario; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica.

2. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il

membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.

3. Al membro dell'Assemblea che cessa di farne parte a seguito di opzione o decadenza subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica.

ART. 6.

1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, elegge tra i suoi membri il presidente, due vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. L'Assemblea approva il proprio regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla data della prima seduta.

3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.

4. In Assemblea e nelle commissioni le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

ART. 7.

1. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

ART. 8.

1. L'Assemblea conclude i propri lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, entro un anno dalla prima seduta, di un testo di revisione della Co-

stituzione, che viene immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il testo approvato è sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*. Partecipano al *referendum* i cittadini elettori per la Camera dei deputati.

3. Qualora entro dieci giorni dalla votazione conclusiva dei lavori dell'Assemblea un quarto dei componenti, che non abbiano votato il testo approvato a maggioranza assoluta, presenti una proposta di minoranza redatta in articoli, questa è immediatamente pubblicata nelle forme previste al comma 1 ed è sottoposta a *referendum* popolare in alternativa con il testo approvato dall'Assemblea.

4. È promulgato il testo sottoposto a *referendum* che sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi. Il testo promulgato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di svolgimento del *referendum* ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

5. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione del testo di revisione costituzionale promulgato dal Presidente della Repubblica.

ART. 9.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea.

PAGINA BIANCA

